



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

dr. Roberto Di Bella,	presidente;
dr. Francesca Di Landro,	giudice;
dr. Pierangela Salemi,	giudice onorario;
dr. Aldo Musmeci,	giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento civile n.335/10 R.G.V.G., relativo alla minore G.L.G., nata il (...)1998;

valutata la richiesta avanzata del P.M. in sede, che ha sollecitato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di G.R., con divieto di colloqui e contatti con la figlia minore L.G., e l'inserimento della medesima in una famiglia da reperirsi fuori dalla Regione Calabria e, preferibilmente, nel Nord Italia, al fine di consentire alla stessa minore lo svolgimento di una vita serena lontano dai condizionamenti del territorio di provenienza; ha pronunciato il seguente

decreto

premesse che, con decreti 13.9.2013 e del 29.10.2013, questo tribunale disponeva l'affidamento della minore G.L.G. al Servizio Sociale competente per territorio, con mandato di:1) fornire la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico, in collaborazione con i servizi sanitari territoriali; 2) inserire la giovane in una idonea struttura comunitaria;

che tale misura era disposta per la peculiare situazione della ragazza, priva del sostegno familiare di entrambi i genitori, da lungo tempo in stato di restrizione per gravi reati in un contesto di criminalità organizzata;

rilevato che la condizione segnalata si è aggravata a seguito della misura cautelare della custodia in carcere applicata al fratello minore G.A., indagato anche per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con la specifica contestazione di avere fatto parte dell'omonima associazione malavitosa (cosca G.) e, in particolare, per avere contribuito alla gestione dell'attività estorsiva esercitata nell'interesse del sodalizio;

che per tale delitto risulta formalmente indagata anche la medesima minore G.L.G., seppur con un ruolo marginale, nei cui riguardi le emergenze investigative (v. atti del

procedimento penale n. 262/2013 RGNR) hanno evidenziato un costante e pregiudizievole condizionamento esercitato dal gruppo familiare di appartenenza; che, in particolare, tale sudditanza emerge: 1) dalla circostanza che alla ragazza sono state sequestrati dagli inquirenti somme di denaro cospicue e altri documenti di spiccata rilevanza penale/investigativa; 2) dal pervicace interesse manifestato dal detenuto G.A. ad incontrarsi con la sorella già convivente, malgrado le resistenze frapposte dalla nonna materna C.G. e dalla cugina D.C., con l'obiettivo di indurla verosimilmente a tacere su circostanze penalmente rilevanti (v. annotazione di P.G 192/2014 del 9.1.2014, relativa alle intercettazioni di conversazioni tra presenti operate presso l'I.P.M. di Catanzaro¹); che il deterioro quadro familiare è stato ribadito dalla medesima minore che, interrogata dal P.M. in sede nell'ambito del procedimento penale suindicato, ha espressamente preso le distanze dalle attività illecite della sua famiglia, ritenendole in tal modo implicitamente sussistenti (Adr.: *"Io mi dissocio da questa attività di estorsione. Cerco di allontanarmi da queste cose perché non mi interessano. Mi ritengo estranea alle attività della mia famiglia"*), e, nel contempo, fornito indicazioni orientative in ordine alle modalità del suo illecito coinvolgimento;

che il pressante controllo esercitato dai suoi familiari e, in particolare, dal fratello A. è stato più volte ribadito dalla giovane, la quale ha lamentato che il germano, prima dell'arresto, era molto geloso di lei, non la faceva uscire oppure la faceva seguire dai suoi amici;

ritenuto che il negativo quadro familiare segnalato, il tentativo di coinvolgimento della ragazza nelle attività illecite del sodalizio malavitoso omonimo e la correlata condizione di sofferenza psicologica – segnalata più volte dagli operatori del Servizio Sociale di (...) - espongono la giovane a grave rischio di devianza e, comunque, a forte pregiudizio per la sua regolare crescita psico-fisica;

che la condizione di rischio evidenziata risulta aggravata dalla sostanziale confessione resa dalla ragazza circa le attività illecite della sua famiglia e, in ultimo, dalla preoccupante lettera dalla medesima ricevuta nella comunità di ... (RC), ove la stessa attualmente si trova (v., al riguardo, annotazione in atti del giudice onorario dr.ssa P.S. in ordine alla segnalazione telefonica operata in data 22.1.2014 da suor A.P., responsabile della casa di accoglienza)²;

che il complesso delle situazioni riassunte impone l'adozione – d'urgenza e *inaudita altera parte* – di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale di G.R. e I.G. (fermo restando la possibilità, nel prosieguo dell'istruttoria già avviata, di adottare la più grave statuizione richiesta dal P.M.);

¹ "E' mia sorella, non è tua nipote ..è mia sorella..E mia sorella deve venire qua! E chi si mette nel mezzo..faccio che gli cantano la messa a tutti cominciando da te a finire a mio zio!"

² "Ho ricevuto un messaggio dalla responsabile della struttura (...) ..che mi informava con preoccupazione che la minore ..ha ricevuto una lettera dal padre che si trova in carcere dai toni minacciosi . La ragazza era molto preoccupata, riferiva alla suora "Non dovevo parlare, me la faranno pagare"

che tale misura è, da un lato, oggettivamente imposta dalla prolungata condizione di restrizione carceraria dei due (oltre tre anni) – che impedisce qualunque forma di assistenza e controllo sui figli G.A. e G.L.G. – e, dall’altro, dell’inadeguato indirizzo educativo impartito ai figli minori, coinvolti – malgrado l’età – in gravi vicende delittuose in un marcato contesto di criminalità organizzata (come attestato, peraltro, dai precedenti giudiziari dei due genitori e di altri familiari per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.);

che tale giudizio trova univoco riscontro nelle stesse dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica per i Minorenni sede e al giudice civile delegato dalla giovane L.G., che ha esternato la sua preoccupazione di finire in carcere come i suoi familiari e sollecitato un provvedimento di allontanamento dalla Calabria (“ riguardo il mio futuro, ribadisco la speranza di allontanarmi dalla Calabria..”);

che tale ansia, lungi dall’essere frutto di suggestioni o errate percezioni soggettive, trae legittimazione dal tentato coinvolgimento della giovane nell’occultamento di denaro di verosimile provenienza illecita e, comunque, riconducibile alle non trasparenti attività dei familiari;

che la volontà della ragazza di allontanarsi e le preoccupazioni palesate dalla medesima (“ L. appena è entrata nella nostra casa- famiglia mi ha detto che vorrebbe andare via dalla Calabria; un giorno mi ha espresso la sua paura di finire in carcere come tutta la sua famiglia”) sono state ribadite da suor A.P. innanzi al P.M. in sede (v. verbale del 14.1.2014);

che la lettera ricevuta dalla minore (verosimilmente dal padre), appena una settimana dopo l’interrogatorio reso dalla medesima al P.M. in sede (i cui contenuti possono realisticamente integrare una chiamata in reità/correatà nei confronti dei familiari), e la preoccupazione palesata a suor P. (“Non dovevo parlare, me la faranno pagare”) appaiono elementi che, nel contesto familiare-ambientale delineato, ingenerano una forte apprensione per il rischio di ritorsioni;

che neppure il contesto parentale allargato offre garanzie per l’educazione della minore, in quanto dal quadro complessivo evidenziato (dall’ufficio di Servizio Sociale competente per territorio, dalle risultanze istruttorie del presente procedimento civile e di quello penale sopra indicato) è agevole desumere che la “famiglia” di appartenenza ricopre un ruolo di spicco nell’ambito della criminalità organizzata presente sul territorio di residenza (...) e che nessuno dei parenti più stretti sia idoneo ad occuparsi della ragazza;

che, pertanto, ricorrono le condizioni per affidare - in limitazione della responsabilità genitoriale di G.R. e I.G. per quanto sopra segnalato e della loro oggettiva impossibilità di prendersene cura – la minore G.L.G., indagata nel procedimento penale n. 262/2013 RGNR, all’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni in sede per la necessaria attività di assistenza, sostegno psicologico e vigilanza, da espletarsi con i servizi socio-sanitari del territorio in cui la giovane sarà collocata;

che, a corollario della superiore proposizione, deve demandarsi all'U.S.S.M. in sede, che assumerà il coordinamento delle attività in collaborazione con le ulteriori agenzie territoriali sopra indicate, il compito di inserire immediatamente la ragazza in un nucleo familiare da reperirsi in una regione del Nord Italia, con ricerca da esperirsi nell'ambito delle associazioni di volontariato accreditate e professionalmente qualificate nel trattare problematiche simili a quelle riscontrate nella giovane;

che tale soluzione appare l'unica percorribile per evitare ritorsioni, sottrarre la ragazza ad un destino ineluttabile (come evidenziato anche nella relazione in data 16.1.2014 del Servizio Sociale del comune di (...), là dove si evidenzia una profonda tristezza della giovane “per le vicende familiari che le impediscono di intravedere la possibilità di realizzare un adeguato progetto futuro di vita”) e, nel contempo, per consentire alla medesima di sperimentare contesti culturali, affettivi, psicologici e di vita alternativi a quelli deteriori di provenienza, nell'auspicio che possa affrancarsi dai condizionamenti parentali;

che la necessità di disporre un collocamento fuori dalla regione nei termini suggeriti dal P.M. è imposto dalle circostanze sopra richiamate e dal rischio che la ragazza possa, altrimenti, essere facilmente raggiunta, vessata o esposta a ritorsioni;

che, parimenti, deve demandarsi alle agenzie territoriali indicate (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede che attiverà tutte le collaborazioni e le risorse necessarie cercando momenti di contatto con le associazioni di volontariato sopra indicate) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per la giovane e di avviamento scolastico/formativo/lavorativo;

che tale determinazione è in linea con i principi a tutela dei minori fissati dalla normativa interna e con gli orientamenti della più importanti convenzioni internazionali in materia, tra cui quella di New York del 1989, là dove è sottolineato il principio che la famiglia deve educare il minore a vivere nella società civile ed allevarlo ai principi di pace, tolleranza, dignità e solidarietà e, sotto diverso profilo, a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione di tali regole;

che per il conflitto di interessi evidenziato tra la minore e i genitori, incapaci di indirizzarla al rispetto delle regole civili e tutelarla, deve confermarsi la nomina del curatore speciale, che ha espresso parere favorevole per l'allontanamento della ragazza dal degradato contesto socio-familiare;

che, al fine di consentire alla giovane di consolidare nuove abitudini di vita e di evitarle inopportune pressioni, appare opportuno vietare – al momento - ogni contatto tra la medesima e i suoi familiari (padre, fratello, nonni e zie), ad eccezione di quelli (al momento) telefonici con la madre I.G., che saranno modulati dalle agenzie territoriali delegate in funzione delle preminenti esigenze psicologiche della minore e della sua collocazione territoriale, con mandato di assicurare il dovuto controllo e di sospenderli in casi di pregiudizio;

che tale eccezione è giustificata dall'esigenza di assicurare affettività alla giovane (che ha mostrato di essere molto legata alla madre) e, nel contempo, agevolare in modo progressivo il necessario processo di svincolo dal negativo nucleo familiare;

che tale determinazione è, nel contempo, confortata dall'atteggiamento della I., favorevole all'allontanamento della figlia, che avrebbe spronato a dire la verità in sede di interrogatorio ("Mamma mi ha sempre detto di dire la verità in sede di interrogatorio");

che ricorrono le condizioni di gravità e urgenza per decretare l'immediata efficacia del presente provvedimento;

che la gravità della situazione riassunta, in uno con la pendenza penale a carico della ragazza, consiglia di rimettere al P.M. richiedente il compito di monitorare la corretta e tempestiva esecuzione del presente provvedimento;

che parimenti, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Reggio Calabria del 21.3.2013, il presente provvedimento deve essere rimesso al P. M. in sede per l'inoltro alla Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale connesso (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria) e per le determinazioni eventualmente necessarie per la predisposizione di misure di tutela della minore;

che, sino a diversa determinazione delle Autorità eventualmente competenti, l'indispensabile attività di vigilanza in ordine all'incolumità psico-fisica della ragazza, deve demandarsi al Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega;

visti gli artt.333, 336 terzo comma c.c., 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934;

P.Q.M.

Affida, in limitazione della responsabilità genitoriale di G.R. e I.G., la minore G.L.G. all'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni in sede per la necessaria attività di assistenza, sostegno psicologico e vigilanza, da espletarsi con il Servizio Sociale del comune di (...) e i servizi socio-sanitari del territorio in cui la giovane sarà collocata.

Demanda all'U.S.S.M. in sede, che assumerà il coordinamento delle attività in collaborazione con il Servizio Sociale del comune di (...) e le ulteriori agenzie territoriali sopra indicate, il compito di inserire immediatamente la ragazza in un nucleo familiare da reperirsi in una regione del Nord Italia, con ricerca da esperirsi nell'ambito delle associazioni di volontariato accreditate e professionalmente qualificate nel trattare problematiche simili a quelle riscontrate nella giovane.

Delega alle agenzie territoriali sopra indicate il compito di elaborare (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede che attiverà tutte le collaborazioni e le risorse necessarie cercando momenti di contatto con le associazioni di volontariato sopra indicate e con gli omologhi uffici del luogo in cui la giovane sarà trasferita) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per la minore e di avviamento scolastico/formativo/lavorativo.

Autorizza le superiori agenzie territoriali ad avvalersi per l'esecuzione del presente

provvedimento, ove necessario, dell'ausilio della Questura di Reggio Calabria, che procederà con le cautele del caso.

Richiede al Questore di Reggio Calabria di fornire alle agenzie territoriali delegate, ove sollecitato, l'ausilio necessario per l'esecuzione del presente provvedimento e di assicurare la necessaria vigilanza nei termini in motivazioni indicati.

Vieta ogni contatto tra la minore e i suoi familiari, ad eccezione di quelli con la madre, che dovranno svolgersi nei termini in motivazione indicati.

Rimette al P.M. richiedente il compito di monitorare la corretta e tempestiva esecuzione del presente provvedimento e, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Reggio Calabria del 21.3.2013, l'ulteriore incombente di inoltrare il presente decreto alla Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale connesso (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria) anche per le determinazioni eventualmente necessarie per la predisposizione di misure di tutela in favore della minore.

Dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito (al P.M. in sede, al Questore di Reggio Calabria, al Servizio Sociale e all'U.S.S.M. sopra menzionati, a G.R. e I.G., alla responsabile della Casa di Accoglienza di (...) e al curatore speciale), che, per l'urgenza e gravità della situazione prospettata, potranno essere effettuate tramite fax alle pubbliche amministrazioni sopra indicate .

Reggio Calabria, 23.1.2014.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)